



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, sicurezza e POLITICHE
DELL'immigrazione

Servizio elettorale e Consiglio delle
autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 12/EL

A lista d'inoltrato

Udine, 22 settembre 2020

oggetto: **Elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Proclamazione degli eletti ed adempimenti conseguenti. Prima seduta del Consiglio comunale.**

In relazione alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre, si evidenziano i primi adempimenti conseguenti alla conclusione del procedimento elettorale, coincidente con la proclamazione degli eletti.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

Primi adempimenti del Sindaco

Nomina della Giunta comunale

Prima seduta del Consiglio comunale - Convocazione e svolgimento

Relazione di inizio mandato - Indicazioni applicative

Nomine di competenza del sindaco

PRIMI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Il Sindaco neoeletto assume, dopo la proclamazione, tutte le funzioni, comprese quelle di ufficiale di Governo. Con la proclamazione degli eletti, infatti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

Il Sindaco neoeletto, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti (articolo 72, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

Non è più prevista, infatti, la stampa dei manifesti cartacei dei proclamati eletti; si ricorda che lo scrivente Servizio, con e-mail del 23 luglio scorso, ha già inviato lo schema dell'avviso da pubblicare all'albo pretorio on line.

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco nomina la Giunta, la cui composizione è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta (articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sull'argomento, **si richiama la precedente circolare n. 1/EL del 21 luglio 2020**, nella quale sono state illustrate, oltre alle modalità di calcolo del numero massimo degli assessori, le disposizioni in materia di quote di genere nelle giunte comunali.

A tale proposito, si ricorda nuovamente che:

- nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, ai sensi del quale "Il sindaco e il

presidente della provincia nominano, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;

- nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti trova applicazione l'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 il quale prevede che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Pertanto, come già indicato nella circolare n. 1/EL sopra citata, le Giunte comunali dei comuni interessati alle elezioni comunali 2020 dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	Composizione Giunta (n. max. Assessori + Sindaco)	Numero massimo componenti Giunta stesso genere	Componenti Giunta altro genere
fino a 1.000 abitanti	3 +1=4	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 1.001 a 3.000 abitanti	4+1=5	Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi	
da 3.001 a 10.000 abitanti	5+1=6	4	2
da 10.001 a 15.000 abitanti	6+1=7	4	3

Si ricorda inoltre che, con legge regionale 9 agosto 2018, n. 20¹ è stata introdotta la possibilità per il Sindaco di nominare, qualora sussistano particolari esigenze di governo locale anche di natura transitoria, un ulteriore assessore, oltre il numero massimo previsto.² Si ricorda, infine, che è consentito derogare alle quote di rappresentanza di genere nella Giunta comunale in assenza di un numero sufficiente di Consiglieri del genere meno rappresentato nel Consiglio, qualora lo statuto non preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale (si veda la legge regionale 22/2010, articolo 12, comma 39 ter, come introdotto dall'articolo 31, comma 1, lett. b), della legge regionale 9/2019).

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, è convocata la prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni.

¹ Si veda l'articolo 10, comma 46, della legge regionale 20/2018, che ha introdotto il comma 39 bis all'articolo 12 della legge regionale 22/2010, successivamente modificato dall'articolo 31, comma 1, lett. a), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

² La nomina è condizionata alla contestuale adozione, da parte della Giunta comunale, di una deliberazione che assicuri l'invarianza della spesa complessiva per le indennità di funzione degli assessori comunali, rispetto alla spesa sostenibile per l'indennità base di funzione spettante al numero massimo di assessori previsto dal comma 39 o dallo statuto comunale. Le indennità degli assessori sono rideterminate in misura proporzionale rispetto ai valori spettanti, anche in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011.

La seduta è convocata dal Sindaco, che ne assume la presidenza; si ricorda, infatti che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2013, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è obbligatoriamente presieduto dal Sindaco, indipendentemente dalle previsioni statutarie vigenti che, qualora eventualmente prevedano ancora la figura del Presidente del Consiglio comunale, andranno adeguate alle nuove previsioni normative.

Nel corso della prima seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e procede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri comunali (articolo 41, comma 1, del d.lgs. 267/2000). Procede poi, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

Nel diverso caso in cui vengano contestate delle cause di incompatibilità o ineleggibilità, i consiglieri contestati non possono essere dichiarati decaduti se non dopo aver espletato la procedura indicata dall'articolo 69 del d.lgs. 267/2000.

Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione (articolo 50, comma 11, del d.lgs. 267/2000). Giova ricordare che non sussiste un collegamento tra il giuramento del Sindaco e l'assunzione della carica. Il Sindaco, infatti, assume la carica fin dal momento della proclamazione e da quel momento svolge tutte le funzioni di sua competenza, comprese quelle di ufficiale di Governo. Il giuramento, invece, è un adempimento solenne, che interviene a carica già assunta ed individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale dell'azione del Sindaco.

Nella prima seduta di Consiglio, come detto, il Sindaco comunica anche la composizione della Giunta comunale; nei termini fissati dallo Statuto, inoltre, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (articolo 46, comma 3, del d.lgs. 267/2000).

Sempre nella prima seduta, il Consiglio deve eleggere la Commissione elettorale comunale (articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; articolo 41, comma 2, del d.lgs. 267/2000).

RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - INDICAZIONI APPLICATIVE

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla norma di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *"Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, prevede che i Comuni siano tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento degli Enti.

La suddetta norma dispone che la relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sia sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato e prevede altresì che il Sindaco, sulla base delle risultanze della relazione medesima, sussistendone i presupposti, possa ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

L'adempimento della predisposizione della relazione di inizio mandato trova applicazione per gli enti locali della Regione Friuli Venezia, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 *"La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché*

modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali". Si richiama l'attenzione sul fatto che la normativa statale, a differenza che per la relazione di fine mandato, non dispone la trasmissione di questo documento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e non collega alla mancata predisposizione dello stesso una specifica sanzione.

Non risulta inoltre che, al momento, sia stato adottato uno schema tipo per la sua formulazione da parte degli uffici statali. Pertanto, le Amministrazioni locali interessate alla tornata elettorale appena conclusa, potranno redigere la relazione di inizio mandato con la modalità che riterranno più opportuna, purché idonea a dare evidenza degli elementi espressamente indicati dall'articolo 4 bis sopracitato.

Con riferimento alla relazione di inizio mandato e alle indennità degli amministratori locali, si potrà fare riferimento al Servizio finanza locale di questa Direzione centrale.

NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO

Si coglie l'occasione per richiamare la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9, del d.lgs. 267/2000, in materia di competenze del Sindaco, ai sensi del quale *"Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico"*.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere richiesti ai consueti numeri telefonici e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:
Sindaci dei Comuni interessati alle elezioni 2020

Prefetture U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Udine

e, per conoscenza:
Al Servizio finanza locale